



TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Penale

Il Giudice

all'esito della Camera di Consiglio dell'11 aprile 2019;

- letti gli atti del fascicolo ed, in particolare, le note trasmesse dalla Guardia di Finanza (prot. 22665/2019 del 27.3.19, prot. 23063/19 del 29.3.19 e prot. 24269/2019 del 3.4.2019), in relazione al procedimento penale RGT 149/2011 -RGNR 4926/2009, a carico di _____ in atti generalizzato, conclusosi con la sentenza n. 1952/2015, emessa dal Tribunale di Potenza in data 27.10.2015,

- letta l'istanza depositata il 28 marzo 2019 dall'Avv. _____, dal _____ nella qualità di Commissari Straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria aperta il 24.7.2015, nei confronti di _____ quale titolare della ditta individuale "**Istituto** _____", con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 28;

- rilevato che a seguito di sentenza n. 1952/2015 del 27.10.2015, il Tribunale di Potenza ha disposto nei confronti di _____ la confisca per equivalente dei beni nella sua disponibilità sino alla concorrenza dell'imposta evasa (pari ad euro 5.712.957,71), compresi i depositi bancari ed i titoli mobiliari sui conti corrente Banca Popolare di Bari n. 3300996, Intesa San Paolo S.p.A. n. 27/8746 e Unicredit S.p.A n. 500060127 (di cui alle note ed all'istanza sopra citate);

- rilevato che, in data 14.05.2015, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 13/2015 ha accertato lo stato di insolvenza a carico del predetto, nella veste di titolare della ditta individuale "**Istituto**

- che il 24.7.2015 è stata aperta, in capo all'impresa del prefato una procedura di amministrazione straordinaria, con nomina di commissari straordinari dei precedenti commissari giudiziali, tramite MISE del 3 agosto 2015;
- sentite le parti comparse in udienza che hanno depositato ulteriore memoria;
- sentito il P.M. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza limitatamente agli importi corrispondenti ai crediti di cui a pag. 8 della memoria,

OSSERVA

Sono ben noti gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi negli ultimi anni in relazione ai rapporti tra confisca per equivalente e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito.

In particolare, le SSUU (n. 29951/2004), dovendosi pronunciare in ordine ai rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e procedura fallimentare, premesso che *"non appare esatta una perentoria esclusione del rilievo pubblicistico degli interessi perseguiti dalla procedura concorsuale, che sovrastano quelli dei singoli creditori"*, **hanno distinto tra sequestro di un bene confiscabile in via obbligatoria**, da ritenersi *"assolutamente insensibile alla procedura fallimentare"*, in quanto avente ad oggetto un bene considerato pericoloso sulla base di una presunzione assoluta, e **sequestro funzionale alla confisca facoltativa**, possibile, quando abbia ad oggetto beni di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita, *"a condizione che il Giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare"*.

Circa i rapporti tra sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ex art. 19 comma 2 d. lvo 231/2001 e procedura concorsuale, le SS. UU hanno ancora rilevato che i due vincoli, quello imposto dall'apertura della procedura fallimentare e quello derivante dal sequestro e successiva confisca penale, possono coesistere perché aventi finalità differenti,

precisando che l'art. 19 del d. Lvo 231/2001 che disciplina la confisca consente "un'armonica soluzione del rapporto tra tale istituto e la eventuale procedura fallimentare" nella parte in cui fa salvi "i diritti acquisiti dai terzi in buona fede".

Nel caso che ci occupa, i beni oggetto delle note trasmesse dalla G.d.F. e dell'istanza, sopra richiamate, sono, allo stato, gravati dalla confisca per equivalente, disposta ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha esteso la disciplina della confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p. in caso di condanna per alcuni reati tributari.

L'art. 322 ter c.p. stabilisce, tuttavia, che, nel caso di condanna, *"è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"*.

Ne discende, pertanto, che la confisca:

a) è obbligatoria;

b) può essere disposta solo nella misura in cui ha ad oggetto **beni di cui il reo ha la disponibilità**.

Orbene, l'orientamento giurisprudenziale più recente, in tema di reati tributari, ha, peraltro, stabilito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 bis d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74 **non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (Cass. Sez. 3 n. 45574/2018)**.

Nel caso di specie, non c'è dubbio che la confisca per equivalente sia stata disposta nei confronti di _____ in data successiva alla dichiarazione di insolvenza ed all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sui beni di sua proprietà.

Sul piano formale, è evidente che tale procedura abbia natura concorsuale, al pari della procedura fallimentare, derivando, tra l'altro, da essa la costituzione



di un patrimonio autonomo, destinato al soddisfacimento dei creditori, l'efficacia *erga omnes* della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'imprenditore, l'inibizione delle azioni esecutive individuali (al fine di assicurare la *par condicio creditorum*), nonché la creazione di organi di gestione e controllo della procedura, in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore ed alle sue controparti.

Orbene l'art 42 della L.F. sancisce, *apertis verbis*, che "la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento".

Alla data della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza (14 maggio 2015) e sino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, senza alcuna soluzione di continuità, il petrone è stato privato della disponibilità dei beni dell'impresa.

La confisca è stata, invece, disposta successivamente ovvero con la sentenza emessa il 27/10.2015, con conseguente prevalenza del vincolo concorsuale anteriore rispetto al vincolo penale successivo.

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 19, **attraverso l'affidamento della gestione dell'impresa e dell'amministrazione del patrimonio ai commissari giudiziali**, con la sentenza dichiarativa di insolvenza, **ed ai commissari straordinari**, a seguito del relativo decreto di nomina, non può che registrarsi, in capo all'imprenditore dichiarato insolvente (nei cui confronti è stata aperta la procedura dell'amministrazione straordinaria) il medesimo effetto, ovvero la perdita della disponibilità dei beni, e quindi lo **spossamento**.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, pertanto, che, quando è stata disposta la confisca, il Petrone non avesse più la disponibilità materiale e giuridica dei beni sequestrati- come richiesto dall'art. 322 ter c.p.- atteso che la stessa era passata alla competenza della procedura concorsuale ex D. Lgs. n. 270/1999.

P.Q.M.



Visti gli artt. 666 e ss. c.p.p., 676 c.p.p.,

dichiara non suscettibili di confisca, in relazione alla sentenza n. 1952/2015 emessa dal Tribunale di Potenza in data 27.10.2015, irrevocabile il 05.04.2016, i depositi ed i titoli mobiliari nella piena disponibilità della procedura concorsuale ex D. Lgs 270/1999, di cui al c/c Banca Popolare di Bari n. 01/205/03300996 con saldo creditore pari ad euro 2.439.427,63 e dossier titoli n. 12/205/21321359 con n. 8.288 azioni della Banca Popolare di Bari per un controvalore teorico pari ad euro 44.755,20, al c/c Intesa San Paolo S.p.A n. 27/8746 ed al c/c Unicredit S.p.A. n. 500060127 in relazione alla polizza assicurativa n. 7126661 per un valore di euro 40.954,11.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico ministero ed alla Guardia di Finanza di Potenza.

Potenza, 18.4.2019

Il Giudice
Rosario Baglioni

